

**ATTO RICOGNITIVO/ESPLICATIVO DELL'ARTICOLO 6 – CANONE DI
CONCESSIONE E CANONE DI LOCAZIONE DELL'ADDENDUM
CONTRATTUALE DEL 02/03/2006
AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
GESTIONE DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI FANO E CONNESSO
AFFITTO D'AZIENDA DEL 25.03.2004**

Tra

Il **Comune di Fano** con sede in Fano Via S. Francesco D'Assisi, 76, Partita Iva n. 00127440410 nella persona del Dirigente Enti e società partecipate dott. Pietro Celani, nato a Fano (PU) il 31.12.1969, domiciliato a Fano per la carica, debitamente autorizzato ad impegnare validamente il Comune in forza dei poteri e competenze in materia di Enti e Società partecipate, anche ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 10/2018, (d'ora in avanti **Il Comune**) da una parte;

E

ASET S.p.A. con sede in Fano, Via Luigi Einaudi n. 1, Partita Iva n. 01474640418 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Avv. Paolo Reginelli, nato a Fano il 23.01.1963, domiciliato a Fano per la carica, debitamente autorizzato ad impegnare validamente la Società in forza in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione, (d'ora in avanti **La Società**) dall'altra parte; - nel prosieguo definite congiuntamente "**le parti**"

Premesso che

- a) in data 23.03.2004 le parti hanno sottoscritto un contratto di affitto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione delle farmacie del comune di Fano e connesso affitto d'azienda registrato a cura del notaio in Fano dott. Alessandro Cecchetelli rep. n. 67564;
- b) in data 02.03.2006 le parti addivenivano alla sottoscrizione di specifico addendum con riscrittura dell'art. 6 del contratto utile alla definizione del canone di concessione che la società deve riconoscere annualmente al Comune per la conduzione delle Farmacie comunali di cui l'Ente è Titolare;
- c) nel periodo di gestione intercorso il servizio farmaceutico comunale ha visto accrescere la propria dimensione con l'avvio in conduzione di nuovi presidi sanitari (Farmacia Comunale della Stazione – 19.12.2014 e Farmacia Comunale FanoCenter – 26.11.2018) e la riapertura in gestione pubblica del dispensario farmaceutico stagionale di Torrette di Fano -01.07.2020;

- d) Le parti intendono pertanto con il presente atto ricognitivo definire in maniera compiuta l'entità annua del canone di gestione che la società è tenuta a riconoscere al Comune per il restante periodo di gestione per l'esercizio della gestione e della conduzione delle Farmacie Comunali in titolarità del Comune di Fano (1-Gimarra, 2-S.Orso, 3-Marotta e dispensario stagionale di Torrette, 4-Stazione, 5-FanoCenter);
- e) Vista la delibera n. 129/2020 in ordine alla problematicità di redditività delle Farmacie Comunali;

per tutto quanto sopra, tra le parti si stipula e conviene quanto in appresso:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. Ai fini dell'uniforme e corrente contabilizzazione del canone annuo pattuito come indicato e ridefinito all'art. 6 dell'addendum del 02.03.2006 – Canone di concessione e canone di locazione si specifica e chiarisce quanto segue:

fermo restando la definizione complessiva dell'entità erogabile al comune per il periodo 01.01.2006 -31.12.2025, si stabilisce che a far data dal 01.01.2020 e sino al termine dell'affidamento, l'importo annuale del canone da riconoscere al Comune di Fano in qualità di Ente titolare per la gestione delle succitate Farmacie comunali è pari ad **€ 148.824,00** (eurocentoquarantottomilaottoventiquattro/00) oltre Iva da fatturarsi a cura del Comune entro il 31.01. dell'anno successivo a quello di competenza.

Il Canone annuo di €148.824,00 oltre Iva è altresì transitoriamente consolidato anche per il periodo di affidamento successivo di cui all'art. 6 comma 6.1.3, ovvero dal 2026 ed a seguire, fatta sempre salva ed impregiudicate la facoltà del Comune di ridefinire unilateralmente anche prima del 2026, eventuali nuove modalità di determinazione del canone annuo dovuto e del relativo importo con efficacia tra le parti dall'anno successivo. Resta inteso che il canone annuo non potrà eccedere il trend delle marginalità del servizio a costi diretti. La società, in coerenza con quanto disposto nel presente addendum esplicativo delle pattuizioni in essere disporrà le scritture contabili necessarie per l'allineamento e la chiara determinazione dell'importo del canone annuo come sopra determinato anche al fine di rendere congruenti le partite debitorie e creditore annuali fra il Comune e la propria società controllata secondo quanto previsto dall'art. 11 c. 6 lett.j) del D.lgs. 118/2011.

Fano, 09 Novembre 2020.

Aset S.p.A.
(Avv. Paolo Reginelli)

Il Comune di Fano
(dott. Pietro Celani)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.